

Allegato "A"

Disciplina dei criteri e delle modalità di erogazione dei contributi concessi, ai sensi della L.R. n. 13/73 e ss.mm.ii, dall'Ufficio di Presidenza della Basilicata, nonché del patrocinio gratuito.

Modifiche e integrazioni

Art. 1

Contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini Istituzionali - Patrocinio gratuito.

1. Il presente disciplinare regola i criteri e le modalità per la concessione da parte dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata dei contributi previsti dall'art.2 della L.R. n. 13 del 22 giugno 1973 "Spese e contributi per convegni, indagini conoscitive, studi, ricerche ed altre attività per fini istituzionali", manifestazioni, nonché del patrocinio gratuito.
2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale della Basilicata, ai sensi dell'art. 2 della L.R. n.13 del 22 giugno 1973 e s.m.i., "è autorizzato a concedere contributi per la loro organizzazione allo scopo di dibattere o approfondire argomenti di interesse regionale". L'Ufficio di Presidenza è, altresì, "nell'ambito delle sue competenze, autorizzato, a concedere sovvenzioni, sussidi o premi per manifestazioni di interesse della Regione.
3. **Per contributi, sovvenzioni, sussidi o premi** concessi dall'UdP è da intendersi: "La compartecipazione del Consiglio Regionale alle spese sostenute dal soggetto promotore dell'iniziativa, attraverso la concessione di un contributo economico e, quindi, l'assunzione di un onere finanziario a carico del proprio bilancio nei limiti di cui all'art. 8". Per contributo si intende, altresì, "Ogni intervento finanziario con il quale si esplica un'attività amministrativa di promozione e di sostegno di iniziative da svolgersi in campi diversi, riconosciuti di interesse pubblico". La concessione di un contributo è sempre associata al patrocinio del Consiglio regionale.
4. **Per patrocinio gratuito** è da intendersi: "Il riconoscimento con il quale L'Ufficio di Presidenza esprime la propria adesione non onerosa ad una iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento in ragione del suo particolare rilievo regionale e della sua coerenza con l'attività istituzionale del Consiglio regionale".

Art. 2

Concessione del contributo con patrocinio – Concessione del patrocinio gratuito

1. L'Ufficio di Presidenza delibera, su proposta del Presidente o dei singoli componenti dell'UdP e previa istruttoria degli Uffici competenti sulle concessioni previste dall'articolo precedente.
2. La concessione del contributo o la concessione del patrocinio gratuito non comportano alcuna responsabilità in capo al Consiglio Regionale circa l'organizzazione e lo svolgimento delle iniziative finanziate o meritevoli di patrocinio; il Consiglio Regionale resta, altresì, estraneo a qualunque rapporto di obbligazione che si venga a costituire tra i beneficiari e soggetti terzi.

Art. 3
Beneficiari

1. Il contributo o il patrocinio gratuito sono concessi ad enti, istituzioni, fondazioni, comunità religiose, nonché ad associazioni e comitati aventi sede operativa o legale in Basilicata e costituiti con atto registrato nelle forme di legge che, per disposizione statutaria o dell'atto costitutivo, ovvero per natura giuridica, non perseguono fini di lucro e l'iniziativa per la quale richiedono il patrocinio e il contributo non comporta per il soggetto medesimo, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e quindi il conseguimento di redditi di impresa.
2. Nelle ipotesi eccezionali di contributo o patrocinio gratuito concesso a soggetti aventi sede fuori dalla Regione Basilicata, le manifestazioni devono contribuire alla valorizzazione dell'identità della Basilicata ed apportare un'efficace promozione dell'immagine regionale in campo nazionale e/o internazionale. Sono, in ogni caso, esclusi i singoli privati, nonché le ditte individuali, le società, di persone o di capitali, in qualunque forma costituite.

Art. 4
Tipologia delle iniziative

1. Il contributo o il patrocinio gratuito possono essere concessi a favore di iniziative non lucrative di effettivo rilievo regionale realizzate di norma nel territorio lucano, per finalità istituzionali, culturali, scientifiche, sportive o sociali.
2. Non sono ammissibili le richieste di contributo o patrocinio gratuito per corsi di formazione o aggiornamento, iniziative promozionali di carattere commerciale o tese a promuovere contatti o occasioni di lavoro.
3. Per i congressi, con esclusione di quelli di partito, sono ammissibili le sole richieste di patrocinio gratuito.
4. Nelle ipotesi eccezionali di iniziative da realizzare fuori dal territorio della Regione, esse devono contribuire alla valorizzazione dell'identità della Lucania ed apportare un'efficace promozione dell'immagine regionale in campo nazionale e/o internazionale.

Art. 5
Modalità di presentazione delle domande

1. I soggetti di cui all'articolo 3 possono presentare domanda di:
 - a. contributo con patrocinio;
 - b. patrocinio gratuito.
2. Per il **contributo con patrocinio**, la domanda deve essere presentata seguendo la procedura riportata sul sito del Consiglio regionale e utilizzando la modulistica ivi disponibile.

La domanda deve essere corredata:

- a. dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto proponente, il tipo di iniziativa e il preventivo di spesa;
 - b. da una relazione illustrativa dell'iniziativa che dia conto delle finalità, dei tempi e dei modi di realizzazione;
 - c. da una copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo del soggetto richiedente il contributo;
 - d. dalla dichiarazione del legale rappresentante che l'iniziativa non comporta per il soggetto promotore, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e che non ha finalità di lucro;
 - e. dalla dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto promotore non ha ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi dal Presidente della Regione o dalla Giunta regionale;
 - f. dalla dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza sul lavoro.
- 3.** Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d) ed f.
- 4.** Le domande devono essere indirizzate al Presidente del Consiglio regionale della Basilicata e devono pervenire, con le modalità di cui al punto 7 del presente articolo, almeno 20 giorni prima della data di svolgimento dell'evento al quale si riferiscono.
- 5.** Per il **patrocinio gratuito**, la domanda deve essere presentata seguendo la procedura riportata sul sito del Consiglio regionale e utilizzando la modulistica ivi disponibile.

La domanda deve essere corredata:

- a) dal prospetto dei dati riguardanti il soggetto proponente e il tipo di iniziativa;
 - b) da una relazione illustrativa dell'iniziativa;
 - c) da una copia dello statuto e/o dell'atto costitutivo del soggetto richiedente il patrocinio gratuito;
 - d) dalla dichiarazione del legale rappresentante che l'iniziativa non comporta per il soggetto promotore, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e che non ha finalità di lucro;
 - d) dalla dichiarazione del legale rappresentante che il soggetto promotore dell'iniziativa è in regola con la normativa vigente in materia contributiva e di sicurezza sul lavoro.
- 6.** Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c) e d).
- 7.** Le domande di cui al punto 1 del presente articolo, possono essere presentate:
- a) tramite l'utilizzo dello specifico portale istituzionale del Consiglio Regionale;
 - b) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiosegreteriaudp@pec.consiglio.basilicata.it
 - c) direttamente al protocollo generale del Consiglio Regionale;
 - d) con raccomandata A/R.

Art. 6
Istruttoria

1. La struttura competente verifica la conformità delle domande pervenute in base ai requisiti di cui ai precedenti articoli, accerta la completezza della documentazione esibita, nonché la disponibilità finanziaria del competente capitolo di bilancio e le sottopone all'Ufficio di Presidenza.
2. L'Ufficio di Presidenza delibera la concessione del contributo con patrocinio tenuto conto:
 - a. della qualità e rilevanza dell'iniziativa per la valorizzazione e la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni del territorio;
 - b. dell'originalità e potenzialità innovativa dell'iniziativa;
 - c. delle modalità con cui la comunicazione programmata dal richiedente evidenzia il ruolo istituzionale del Consiglio regionale;
 - d. del grado di partecipazione di altri enti pubblici e/o privati e, in caso di richieste di contributo, della sostenibilità finanziaria del progetto;
 - e. della previsione di affluenza del pubblico e della sua provenienza;
 - f. del carattere internazionale, nazionale, regionale o locale dell'evento.
3. L'Ufficio di Presidenza delibera la concessione del patrocinio gratuito tenuto conto:
 - a. della qualità e rilevanza dell'iniziativa per la valorizzazione e la conoscenza di cultura, arti, ambiente, costumi e tradizioni del territorio;
 - b. dell'originalità e potenzialità innovativa dell'iniziativa;
 - c. delle modalità con cui la comunicazione programmata dal richiedente evidenzia il ruolo istituzionale del Consiglio regionale;
 - d. del carattere internazionale, nazionale, regionale o locale dell'evento.

Art. 7
Uso del logo del Consiglio regionale

1. Su tutto il materiale promozionale, divulgativo e pubblicitario deve essere apposto in modo evidente il logo del Consiglio regionale.
2. A seguito della concessione del contributo/patrocinio o del patrocinio gratuito, la struttura competente fornisce al soggetto beneficiario, le indicazioni su dove reperire il logo del Consiglio e le istruzioni per il suo uso corretto.
3. La concessione del patrocinio oneroso o gratuito comporta l'autorizzazione all'uso del logo del Consiglio regionale solo per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.
4. L'utilizzo indebito del logo o il mancato utilizzo in caso di concessione, accertati dal competente Ufficio, comportano:
 - a. l'irricevibilità di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;
 - b. la revoca del contributo nei casi più gravi.

Art. 8
Contributo finanziario

1. Nell'ambito dello stesso esercizio finanziario, il contributo può essere concesso a favore di una sola iniziativa promossa dal medesimo soggetto.
2. Non sono ammesse a contributo le iniziative che godono di altri contributi concessi dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.
3. Per le iniziative ammesse, il contributo erogabile fino ad un massimo di € 2.000,00, ferma restando la disponibilità dei fondi nel bilancio del Consiglio regionale, non può comunque essere superiore al 40% della spesa complessiva risultante dal bilancio consuntivo dell'iniziativa.

Art. 9
Obblighi dei beneficiari

1. I soggetti beneficiari sono tenuti a dare risalto con appropriata pubblicizzazione alla circostanza che le attività sono realizzate con il patrocinio gratuito o oneroso del Consiglio regionale della Basilicata, secondo il piano di comunicazione specificato nella domanda. Se il patrocinio o il contributo si riferiscono a convegni per pubblicazioni, i soggetti beneficiari sono tenuti a inviare al Consiglio regionale almeno 10 copie dell'opera.

Art. 10
Modalità di pagamento

1. Il contributo è vincolato alla realizzazione dell'iniziativa per la quale è stato concesso e non può essere utilizzato per altre finalità.
2. Il contributo è liquidato in un'unica soluzione con le modalità previste dalla vigente normativa.
3. Ai fini della liquidazione il beneficiario è tenuto a presentare, entro e non oltre 60 giorni dalla conclusione dell'iniziativa per la quale è stato concesso il contributo ovvero entro 60 giorni dalla data di approvazione del provvedimento di concessione del contributo pena la revoca del contributo:
 - a. copia del documento di identità del legale rappresentante;
 - b. il rendiconto economico finanziario delle spese sostenute;
 - c. giustificativi di spesa;
 - d. una dichiarazione fatta ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e ss.mm.ii con la quale dichiara:
 - che l'iniziativa è stata realizzata nei tempi e nei modi indicati nella domanda di contributo, e non ha comportato, neppure in via occasionale, lo svolgimento di attività di carattere commerciale e non ha avuto finalità di lucro;
 - che non ha ottenuto per la medesima iniziativa altri contributi, a valere su altri regolamenti, piani, programmi, disciplinari o leggi della Regione, dalla Giunta regionale o dal Presidente della Regione.

In relazione al punto c. si precisa che:

- le fatture devono essere quietanzate, in alternativa occorre allegare ricevuta del bonifico bancario o del documento attestante il pagamento con carta di credito/bancomat;
 - gli scontrini fiscali devono riportare l'elenco dei beni acquistati in relazione alla iniziativa oggetto di contributo;
 - le ricevute di pagamento rilasciate da collaboratori occasionali devono essere soggette a ritenute d'acconto, mentre per i collaboratori retribuiti con busta paga, copia della stessa con la specifica voce retributiva;
 - i rimborsi spese richiesti devono essere corredati da documenti giustificativi;
 - le spese di trasporto (carburante, pedaggio autostradale) devono essere provate tramite la presentazione delle ricevute rilasciate dalle stazioni di rifornimento e degli scontrini autostradali;
 - i documenti relativi alla manifestazione possono essere presentati anche in copia autentica.
4. Sono ammesse tra le spese rendicontabili solo quelle strettamente connesse alla realizzazione dell'iniziativa. Non sono ammesse tra le spese rendicontabili quelle per l'acquisto di beni strumentali o di beni la cui funzione sia suscettibile di ulteriori usi e destinazioni successivi. Le spese di organizzazione e segreteria (quali retribuzioni del personale dipendente, spese telefoniche o per materiale d'ufficio), qualora sostenute direttamente dal soggetto beneficiario, sono rendicontabili fino al 50% del costo complessivo del progetto.
5. L'importo del contributo viene proporzionalmente ridotto se le spese effettivamente sostenute e ammissibili risultano inferiori al contributo deliberato.
6. L'Ufficio di Presidenza provvede alla revoca del finanziamento nel caso che:
- a) non esista corrispondenza tra l'iniziativa realizzata e il progetto presentato e ammesso a contributo;
 - b) venga accertato che per la stessa iniziativa è stato concesso altro contributo regionale;
 - c) venga accertato che l'iniziativa non si è realizzata;
 - d) la rendicontazione non è stata presentata nei termini previsti.
7. La documentazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute per l'iniziativa deve essere indirizzata al Dirigente dell'Ufficio Segreteria dell'Ufficio di Presidenza e può essere presentata:
- a) tramite l'utilizzo dello specifico portale istituzionale del Consiglio Regionale;
 - b) tramite la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: ufficiosegreteriaudp@pec.consiglio.basilicata.it
 - c) direttamente al protocollo generale del Consiglio Regionale;
 - d) con raccomandata A/R.

Art. 11

Controllo sulle dichiarazioni e autocertificazioni

1. Ai sensi degli artt. 43 e 71 del D.P.R. 445/2000, l'Ufficio competente procederà ad effettuare i controlli a campione sulla veridicità delle dichiarazioni e autocertificazioni prodotte nella misura di almeno il **10%** dei soggetti beneficiari del contributo.
2. In ogni caso l'Ufficio competente effettuerà un controllo puntuale quando, prima del provvedimento conclusivo, dai documenti allegati, dalle dichiarazioni prodotte, dalla rappresentazione dei fatti, stati e qualità come riportati dal soggetto beneficiario del contributo, emergano elementi di evidente incertezza, tali da far sorgere fondati dubbi sulla loro veridicità.

Art. 12

Pubblicazione

1. Gli atti di concessione e revoca dei patrocini sono pubblicati, a cura della struttura competente, sul sito istituzionale del Consiglio Regionale secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni.